



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ravenna*

Fasc. N. 4725/2021/Area III

Ravenna, data del protocollo

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI FAENZA

*(Rif. Nota cfr signature xml Calss. 09-02 Fasc. 2022/31 del 30settembre 2022 )*

Oggetto: Potenziamento della sicurezza stradale lungo il tracciato della Statale SS9 all'interno del percorso urbano di Faenza, compreso tra il km 61+700 e il km 63+700 – Installazione di n.2 strumenti di rilevazione della velocità.

Si fa riferimento alla suindicata richiesta di elementi circa l'installazione di due strumenti di rilevazione della velocità a distanza lungo la SS9 nel tratto compreso tra il km 61+700 e 63+700 Loc. Faenza, autorizzati da questa Prefettura con decreto prefettizio prot. N. 4725/2021/Area III del 03/02/2022, a seguito del dibattito in Consiglio Comunale circa la legittimità del procedimento amministrativo che ne è scaturito.

Al riguardo, si comunica che questa Prefettura, in relazione alla richiesta di codesto Comune, ha effettuato approfondita attività istruttoria ai sensi dell'art. 4 della L. 168/2002, come modificato dalla L. 120/2020 e conformemente alle indicazioni contenute nella Direttiva del Ministero dell'Interno- Dipartimento di Pubblica Sicurezza prot. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017.

E' stato quindi chiesto all'organo di Polizia Stradale di verificare la sussistenza dei requisiti indicati nella summenzionata Direttiva, ossia il tasso di incidentalità e la gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio nell'arteria stradale di cui si discute, le caratteristiche del traffico che ordinariamente interessa la strada, le condizioni planimetriche della stessa e le eventuali difficoltà operative dell'organo di Polizia Stradale ad espletare, in sicurezza, le ordinarie attività di controllo alla contestazione immediata delle violazioni nell'area segnalata.

A conclusione dell'attività istruttoria e, in particolare, esaminando il parere della Polizia Stradale, è stato rilevato che:

- il tratto di strada in argomento ricade su un importante arteria stradale che espleta le funzioni di collegamento tra i territori dei Comuni di Castel Bolognese e Imola nonché con quello di Forlì;
- il tratto di strada scorre inizialmente in rettilineo pianeggiante con, al termine del tratto, la presenza di curva ad ampio raggio con visuale libera;
- nel tratto di strada in argomento il traffico è intenso in quanto trattasi di importante arteria di collegamento e l'utenza che la utilizza è costituita da flusso veicolare pesante e leggero;

- nel tratto dell'arteria in parola, nell'ultimo quinquennio sono stati accertati n. 27 sinistri stradali, di cui nr. 2 mortali, nr. 1 con prognosi riservata, nr. 9 con lesioni e nr. 16 con soli danni a cose;
- nella strada di cui si discute non è possibile fermare i veicoli in sicurezza a causa dell'assenza di spazi idonei e/o piazzole di sosta;
- in riferimento all'arteria viene altresì segnalata la possibilità di forti raffiche di vento, eventi temporaleschi e grandinate che possono incidere sulla sicurezza della circolazione.

Alla luce delle circostanze sopra rilevate, l'organo di Polizia Stradale ha espresso parere favorevole all'inserimento del tratto di strada nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 168/2002 e all'installazione dello strumento di rilevazione della velocità.

Questa Prefettura, ravvisata la presenza dei requisiti stabiliti dalla Direttiva ministeriale summenzionata, ha autorizzato l'installazione dello strumento di rilevazione in parola con il decreto prefettizio prot. N. 4725/2021/Area III del 03/02/2022.

Altresì si fa riferimento all'esposto del Sig. Stefano Bertozzi (all.1) inviato a questa Prefettura in data 3 ottobre u.s. nel quale l'istante chiede la sospensione del decreto prefettizio in argomento motivando tale richiesta sulla base di un asserito difetto di istruttoria nella fase procedimentale antecedente l'emanazione dello stesso e, genericamente, di una incertezza normativa al riguardo.

In particolare l'istante lamenta che la richiesta di codesto Comune e il decreto prefettizio non descriverebbero lo stato dell'arteria con fotografie, documentazioni planimetriche e/o note dei competenti uffici tecnici, che mancherebbe la precisa chilometrica di installazione e senso di marcia dei veicoli sottoposti al controllo e rileva una generica incertezza normativa sulla competenza di questa Prefettura ad adottare provvedimenti di autorizzazione in riferimento al tratto di strada in parola.

A tal proposito, nel ribadire quanto già ampiamente esposto sulla correttezza giuridica della motivazione sottesa al provvedimento prefettizio di cui si discute, è opportuno evidenziare che l'attuale testo dell'art. 4 L.168/2002 come modificato dalla L. 120/2020, in vigore dal 14 settembre 2020 sancisce che *"Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".*

Tanto si comunica per riaffermare la correttezza e la regolarità tecnico-giuridica del procedimento amministrativo a monte dell'emanazione del decreto prefettizio prot. N. 4725/2021/Area III del 03/02/2022.

IL PREFETTO  
(Castrese De Rosa)

